

COPIA PER LA
CAPITANERIA

Reg. Atti n° 303
Rep. n° 285

1



Atto con il quale l'Amministrazione marittima concede alla Società Mondello Immobiliare Italo-Belga una zona di demanio marittimo della superficie di mq. 20.375,35 e mq. 5.679,50 di antistante specchio acqueo situata a Mondello - Palermo allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare per la durata di anni 20 a decorrere dalla data di approvazione dell'atto stesso verso il pagamento del canone annuo di L.19.908.000 (diciannovemilioninovecentottomila) e con versamento della cauzione di lire 40.000.000 (quarantamila).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue addì 23 del mese di MARZO nella Capitaneria di Porto di Palermo dinanzi a me FRESTA Sergio, Capitano di Fregata (CP), Ufficiale designato a ricevere gli atti di concessione di beni demaniali marittimi con decreto n. 8 (otto) in data 31.01.1985 del Capo del Compartimento marittimo a termine dell'art. 9 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 Marzo 1952, n. 328, ed alla presenza dei Signori: CORSARO Loudana, nata a Palermo il 8-5-1951, e ZAFORTE Silvana, nata a Castellana Sicula (PA) il 25-12-1954

[Handwritten signatures and initials]
•(1991)
e
SAH

Couellmore
Società Immobiliare



2



testimoni noti ed idonei a termini di legge, sono presenti:

da una parte

il Contrammiraglio (CP) PETRALIA Antonino, Capo del Compartimento Marittimo, in rappresentanza della Amministrazione Marittima a termine dell'art. 9 del Regolamento citato; il quale dichiara che alla Capitaneria di Porto da Lui rappresentata è attribuito il codice fiscale 80016300826;

e dall'altra

i Signori Ing. CASTELLUCCI Giuseppe, nato a Palermo il 7 giugno 1916, e AVV. CURCIO Rocco, nato a Napoli il 9 giugno 1918, entrambi domiciliati in Palermo, nella Via Teofilo Folengo n. 11, i quali intervengono in nome e per conto della Società Mondello Immobiliare Italo-Belga S.A. C.F. 00110120821, già denominata "Les Tramways de Palerme", costituitasi a Bruxelles, come da atto a rogito del Notaio Eduardo Dubost di Bruxelles in data 10 Agosto 1909, depositato il 21 Agosto 1910 in Notaio Girolamo Speciale di Palermo, nella loro qualità di Amministratori delegati della Società, giusta quanto risulta dal Certificato del Tribunale Civile di Palermo, rilasciato in data 6 marzo 1991 e che qui si alliga sotto la lettera "A", e per effetto dei poteri at-

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and another below it, with some illegible scribbles.

tribuiti loro dall'art. 12 dello Statuto Sociale,
approvato con verbale assembleare del 21.04.1987,
come risulta dal citato certificato del Tribunale.

Si premette:

- che con atto stipulato presso la Capitaneria di Palermo n. 286, approvato con decreto del M.M.M. in data 10.3.1970 e registrato a Palermo il 28.07.1970 al n. 9844 libro 1° vol. 71/m, venne concessa alla Società Mondello Immobiliare Italo-Belga S.A. l'occupazione e l'uso di mq. 20.370,25 di suolo e mq. 5.679,50 di specchio acqueo situato in località Mondello del Comune di Palermo per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dal 10.8.1969 verso il pagamento dell'anno canone di L. 5.210.000 (cinquemilioniduecentodiecimila) allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare ad uso pubblico;
- che il detto atto è venuto quindi a scadere il 9.8.1989;
- che con istanza in data 4.10.1989 corredata da opportuni piani il concessionario ha chiesto la rinnovazione della concessione di cui al predetto atto scaduto per la durata di anni 20 (all.B);
- che l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con nota n.34412/88 del 17.5.1989 ha autorizzato l'avvio dell'iter istruttorio sulla richiesta di

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp]

4

concessione pluriennale;


- che la Società Mondello Immobiliare Italo-Belga S.A. nelle more dell'istruttoria sull'istanza di concessione pluriennale ha chiesto il rinnovo della concessione con atto di concessione provvisoria;

- che l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con la nota n.40008 del 7.12.1988 ha autorizzato ai sensi dell'art .10 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione il rinnovo dell'atto di concessione con atto di concessione provvisorio n. 168 rep. 971 rilasciato da questa Capitaneria in data 25.8.1989 per il periodo del 09.03.1989 al 31.12.1990;

- che con nota n. 2304 del 19 marzo 1991 ha autorizzato il rinnovo dell'atto di concessione provvisoria di cui sopra sino al completamento della istruttoria per il rilascio dell'atto formale;

- che l'atto di concessione provvisoria prima citato è stato rinnovato per l'anno 1991 con atto numero 72 bis rep. 379 dell'8.4.1991 e con atto numero 4/82 rep. 172 del 19-2-1992 per l'anno 1992 con scadenza 31.12.1992;

- che l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo con lettera n.12.469 del 25.11.1989 si è dichiarato favorevole alla concessione per anni 20 (venti)





AL- "A"

5




(all.C);

- che del pari l'Intendenza di Finanza di Palermo con lettera n.46387 del 7.12.1991 (all.D) ha espresso il proprio avviso in merito alla concessione;
- che il Capo del Compartimento Marittimo di Palermo ha determinato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale emanato dal Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro delle Finanze del 19 luglio 1989 il canone annuo da farsi corrispondere per la concessione in L.19.908.000 salvo conguaglio ai sensi dell'art.10 punto 6 del D.L.77/1989 convertito in Legge 160/1989, e del D.I. 18.10 1990 e della L. n.165/1990 (all.E);
- che la Sovrintendenza ai monumenti ha espresso parere favorevole con le note n. 4.800 del 7.4.1990 e n. 1.238 dell'1.2.1991 (all.F);
- che l'Azienda Autonoma Provinciale per l'incremento del Turismo ha espresso parere favorevole con nota n. 4.537/123 del 24.5.1990 (all.G);
- che la Circostrizione Doganale di Palermo con lettera n. 8.751 del 20.6.1990 ha dato il suo nulla osta nei riguardi dei servizi doganali (all.H);
- che essendo stata la domanda di concessione pubblicata nell'Albo del Comune di Palermo ed inserita nel foglio degli annunci legali della provincia di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sept



Palermo, come risulta dal certificato del Sindaco in data 14.3.1990 e dall'esemplare del periodico suddetto n. 7 anno 44° del 17.2.1990 alligati sotto le lettere "I" ed "L" nessuna opposizione è stata presentata nel termine stabilito;

- che il Comune di Palermo interessato con nota numero 2955 del 30.1.1990 e sollecitato con nota numero 621 del 21.1.1992 non ha fatto conoscere il proprio parere nei termini dei trenta giorni di cui all'art. 542 del Regolamento del Codice della Navigazione;

- che il Comune di Palermo Assessorato Edilizia Privata ha rilasciato alla Società Mondello Immobiliare Italo-Belga la concessione edilizia n. 465 del 16.12.1991 per le opere di straordinaria manutenzione di cui al presente atto (all.M);

- che l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente cui è stata trasferita la competenza in materia di Demanio Marittimo, ai sensi del D.P.R. n.684 dell'1.7.77 con nota n.73322 del 31.12.1991 con le motivazioni e alle condizioni in essa riportate, ha autorizzato la stipilazione del presente atto (alligato N);


- che infine il predetto Assessorato con le note n. 5104 del 29.1.1992 e n. 10422 dell'11.2.1992 ha

13.

P. Lus...

de Seff

[Signature]





ALL. "A"

7

approvato l'articolato predisposto con le condizioni poste nella nota del 31.12.1991 (all. D.);

Tutto cio' premesso le parti come sopra costituite, della cui identità io ufficiale rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:


Art. 1

L'Amministrazione Marittima concede alla "Mondello" Immobiliare Italo-Belga S.A. la temporanea occupazione e l'uso della spiaggia per una superficie di mq. 20.370 e mq. 5.680 di specchio acqueo occupato dallo stabilimento balneare in muratura iscritto tra le pertinenze demaniali marittime al n.108 del registro mod. 23/d, situata in Mondello (Palermo) avente la forma e l'ubicazione rappresentate nel tipo planimetrico in scala da 1:100 riportata in calce allo stesso redatto e firmato da professionista abilitato Ing. Di Cristina Umberto in data 31.3.1989 sottoposto al bollo straordinario e vidimato dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. in data 25.11.1989 con il n. 12.469 ed annesso al presente sotto la lettera "P".

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
52 ft



Detta area demaniale confina a nord con il mare a sud con proprietà privata della Ditta ad est con il



A4 - "A"

8

Demanio Marittimo ad ovest con il Demanio Marittimo

La concessione è assentita allo scopo di svolgere l'attività di stabilimento balneare ad uso pubblico.

La concessione avrà la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data di approvazione dell'atto.

La concessione è revocabile in tutto od in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

Art. 2

Il concessionario si obbliga ad eseguire le opere di straordinaria manutenzione restaurando e conservando l'immobile demaniale stabilimento bagni in muratura iscritto nelle pertinenze demaniale marittima al n.108 del mod. 23/d.- registro della Capitaneria di Porto.

Tali opere dovranno essere conformi alla relazione tecnica in data 31.3.1989 ed ai disegni in scala da 1:100, redatti e firmati dal professionista abilita-


[Handwritten signatures and initials]





AL- "A"

3



to Ing. Umberto Di Cristina in data 31.3.89 vistati
 dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo in
 data 25.11.89 con il n. 12469 sottoposti al bollo
 straordinario ed annessi al presente atto sotto le
 lettere "Q" ed "R"

Art. 3


I lavori per la esecuzione delle opere di cui allo
 art. 2 dovranno avere inizio entro tre mesi dalla
 data di approvazione dell'atto.

A 3-

Tali lavori non dovranno subire interruzioni e do-
 vranno essere ultimati entro quattordici mesi dal-
 l'inizio, salvi i casi di forza maggiore da valutar-
 si dall'Amministrazione marittima, cui il concessio-
 nario dovrà notificare il caso di forza maggiore
 entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è veri-
 ficato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione
 di non tener conto della ritardata notifica.

Pliny
Q
soft

L'esercizio della concessione non dovrà essere so-
 speso per un tempo superiore a mesi otto se non in
 casi di forza maggiore, da valutarsi dall'Amministra-
 zione Marittima, cui il concessionario dovrà notifi-
 care il caso di forza maggiore entro 10 (dieci)
 giorni dalla data in cui si è verificato, rimanen-
 do in facoltà dell'Amministrazione di non tener
 conto della ritardata notifica.





ALL. 'A'

10

Sia nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia nel caso di sospensione dell'esercizio oltre i termini stabiliti, l'Amministrazione avrà la facoltà di sottoporre il concessionario per la durata massima di 12 mesi ad una penale di L. 20.000 (ventimila) per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Marittima di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dello art. 47 Cod. Nav.

[Handwritten signature]

L'ammontare delle somme dovute dal concessionario per effetto del disposto del presente articolo potrà dall'Amministrazione esser prelevato dalla cauzione.

[Handwritten signature]

Art. 4

In corrispettivo della concessione il concessionario dovrà pagare l'annuo canone di L. 19.908.000.= (diciannovemilioninovecentottomila)=====, che sarà dallo stesso versato all'Ufficio finanziario competente in rate semestrali anticipate, con la decorrenza stabilita dall'art. 1 del presente atto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tale canone determinato in via provvisoria secondo le prescrizioni dettate per il 1992 dal Ministro Marina Mercantile con tele dispaccio n.5170060/A.2. 16 del 17.1.1992 dovrà essere rideterminato in modo

definitivo in conformità alle prescrizioni della L. 165/90, del Decreto interministeriale 18.10.1990 e della circolare del Ministero Marina Mercantile n. 274 del 3.10.1991 dal competente costituendo Organo previsto dalla predetta normativa.

La Società concessionaria si impegna a corrispondere ogni conguaglio per l'aumento del canone corrisposto derivante dalla rideterminazione come prima indicato nonché degli adeguamenti annuali previsti dal 6° comma dell'art. 10 del Decreto Legge n.77/1989 convertito nella Legge n. 160/1989.

Per i fini previsti dall'art. 47 lettera "D" del Codice della Navigazione il numero delle rate è fissato in due.

Art. 5

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto il concessionario ha depositato a titolo di cauzione, per essere vincolata fino al termine della concessione la fidejussione bancaria di L. 40.000.000 (quarantamilioni) n.3825 rilasciata dalla Banca di Roma di Palermo (allegato 5) in data 12-3-92 giusta autorizzazione della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente con nota n. 73322 del 31.12.1991.

Il concessionario è tenuto ad integrare la suddetta

[Handwritten signatures and a circular official stamp with a star in the center.]



A4- "A"

cauzione fino al raggiungimento dell'importo pari a due annualità del canone determinato in via definitiva e della successiva rivalutazione.

Detta cauzione sarà restituita al termine della presente concessione, sempre ch  il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.


Qualora in applicazione dell'art. 47 Cod. Nav. la Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza del concessionario dalla presente concessione, questi presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per s  e per i suoi aventi causa, affinch  l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorit  giudiziaria possa devolvere, a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

de Seft.



Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Art. 6

- Il Genio Civile OO.MM. di Palermo con nota n.12469



ALL - "A"

13



del 25.11.1989 ha dato parere favorevole alle seguenti condizioni cui il concessionario deve attenersi: "sul suolo in argomento dovranno essere realizzate le opere indicate nella relazione tecnica e nei grafici progettuali che corredano la domanda di concessione;


- nel caso venga revocata la concessione, in conseguenza dell'utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, la Ditta sarà obbligata a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti nel suolo demaniale di che trattasi;

- la medesima Ditta richiedente con la sottoscrizione del presente atto assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Amministrazione da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza della concessione in argomento;

- non dovrà richiedere risarcimenti per danni alle opere, dipendenti da eventi calamitosi quali mareggiate, anche di eccezionale violenza, e qualunque altra causa e dovrà realizzare a propria cura e spese le opere di difesa dalle mareggiate medesime qualora in futuro dovesse ravvisarsene la necessità.

Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta non dovrà intralciare il transito ed apporrà in siti idonei

[Handwritten signatures and initials]



AL - "A"

14

appositi segnali di prescrizione diurni e notturni onde evitare infortuni o danni a persone e cose che resteranno ad esclusivo carico e colpa della Ditta richiedente;


- dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dalle opere eseguite possa derivarne pregiudizio al normale uso dell'antistante arenile ed alle concessioni limitrofe;

- prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare al Genio Civile OO.MM. i calcoli delle strutture siano esse fisse o smontabili, eseguiti in conformità della seguente legge sismica 2.2.1974 n.64, nonché copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune in cui ricadono le opere ai sensi dello art.4 della legge 28.1.1977 n.10;

- dovrà, inoltre, effettuare il deposito dei predetti calcoli al Genio Civile OO.MM., ai sensi della legge 5.11.1971 n. 1086, e dovrà comunicare l'inizio dei lavori stessi;

- la Ditta richiedente dovrà impegnarsi a provvedere che le caratteristiche di inquinamento degli impianti igienico-sanitari siano entro i limiti di accettabilità previsti dalle leggi 10.5.1976 n.319, 24.12.1979 n.650 e successive integrazioni e modifiche".

[Handwritten signatures and stamps]
A large handwritten signature is visible. Below it is a circular official stamp with a star in the center. To the right of the stamp are the initials "SEff".



AL. "A"

15


La Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali giusta note n.4800 del 7.4.1990 e n.1.238 dell'1.2.1991 di cui in premessa ha espresso il parere favorevole alle seguenti condizioni cui il concessionario deve attenersi:

a) vengano presentati, prima dell'inizio dei lavori, grafici di prospetto relativi al fronte sul quale si opererà, così come auspicato dalla scrivente e recepito dalla ditta, la demolizione della superfettazione;

b) venga dismessa la struttura in ferro di copertura delle terrazze lato mare, eventualmente da sostituire con altre strutture di disegno più leggero e comunque relazionata alla morfologia dell'edificio.

Vengono comunque riconfermate le condizioni del precedente parere per quanto non contemplato nelle tavole di variante presentate e relative ai punti b)d) ed e) della nota n. 4800 del 7.4.1990 e che di seguito si riportano: "tutti gli interventi riguardanti: gli intonaci, le pavimentazioni, i decori, gli infissi, le ringhiere (relativamente agli esterni ed agli ambienti interni più significativi) rientrano nella categoria del restauro.

Si dovranno pertanto riproporre i materiali, le tecniche realizzative ed i cromatismi originali



Ally

[Handwritten signature]
SE ft.



A24 - "A"

16

escludendo quindi materiali estranei al manufatto quali le carte da parato ed il granito per le pavimentazioni. La scelta dei materiali dovrà comunque essere concordata con la scrivente previo approntamento in cantiere di saggi e campioni.

L'utilizzazione a solarium del piano di copertura delle cabine non comporti la realizzazione di opere definitive che comprometterebbero la configurazione originaria. Pertanto, sia le passerelle che le ringhiere dovranno essere realizzate con strutture smontabili, da rimuovere a fine stagione.


Nel restauro dei prospetti esterni dei corpi di fabbrica delle cabine vengano riproposte la dove mancanti, le cornici in legno originarie.

Non venga chiuso con infissi il portico lato strada.

Che gli infissi per le chiusure del portico lato mare siano collocati sul piano interno dello spessore murario.

Sono fatti salvi il disposto dell'art. 15 L.R. numero 78/1976, i diritti dei terzi e, le eventuali limitazioni imposte dagli Uffici ed Enti a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Amministrazione Marittima.

Art. 7



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AL - "A"

18



Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazione, colmature del bene stesso, deviazioni o prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee od aeree etc. e salva la responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

Art. 8

I lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. e della Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo.

A tal fine è fatto obbligo al concessionario di procedere ai necessari preavvisi ai predetti Uffici alle cui disposizioni dovrà sempre attemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Tuttavia il concessionario sarà sempre unico responsabile della esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità delle opere erette e delle eventuali azioni da


[Handwritten signatures and initials]



ALL. "A"

18

parte dei terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità.




Ultimate le opere l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. e la Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo provvederanno in contraddittorio con il concessionario al collaudo di essa, che dovrà risultare da opportuno processo verbale, obbligandosi il concessionario ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo i predetti uffici ritenessero opportuno imporre.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the initials 'SEJA']

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 10, in sede di collaudo sarà determinato il costo effettivo delle opere erette, da parte dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. in contraddittorio con il concessionario, il quale presenterà tutta la documentazione opportuna in suo possesso.


Art. 9

Il concessionario s'impegna a provvedere a sua cura e spesa e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione concedente.



ALL. "A"

13



In caso di mancata e deficiente manutenzione l'Amministrazione Marittima, qualora non preferisca applicare l'art. 47 Cod. Nav., potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per la esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese del concessionario all'esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti.

Art.10

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'Amministrazione concedente ai sensi dell'art.47 Cod.Nav. dichiara decaduto il concessionario o qualora il concessionario rinunci alla concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed al concessionario spetteranno tanti ventesimi del costo


[Handwritten signatures and initials]
 P. L. ...
 S. J. ...



AL. "A"

20

delle spese stesse, da determinarsi in sede di collaudo, ai sensi dell'art. 8 quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino da eseguirsi a cura e spese del concessionario, cui non competerà, in tal caso, compenso od indennizzo e o rimborso di sorta.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

[Handwritten signature]

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione lo avrà diffidato, fissandogli il termine ed indicandogli dettagliatamente i lavori da eseguire.

[Handwritten signature]

In caso di inadempienza l'Amministrazione Marittima potrà ritenere le somme relative sulla cauzione quando non sia stata incamerata per inadempienza o sull'indennizzo quando debba corrispondersi, senza



ALL. "A"

21



che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.

Art. 11

Le norme e le tariffe per l'esercizio della concessione dovranno essere presentate dal concessionario alla Capitaneria di Porto di Palermo secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991.

Art. 12

Il concessionario dovrà assicurare l'immobile demaniale dato in concessione presso una compagnia di assicurazione bene accetta all'Amministrazione Regionale contro i danni del fulmine e dell'incendio.

Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato e depositate presso la Capitaneria di Porto.

Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato ed il concessionario al quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stes-

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and several smaller initials.]



42- "A"

22

so quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione si intenderà risolta.

Il concessionario avrà la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, od anche previa autorizzazione scritta dall'Amministrazione Marittima, con modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., per esercitarne fino al termine della concessione.

In tal caso, l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà al concessionario.

Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

Art. 13

L'Amministrazione Marittima non si assume alcuna responsabilità nè alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto della mareggiata sia pure eccezionale, o per effetto di erosioni.

Art. 14

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



A4 - "A"

23

atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare
 somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà
 l'Amministrazione potrà esercitare senza che occor-
 ra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudi-
 ziaria, e da ciò il concessionario presta sin da
 ora per sè e per i suoi aventi causa esplicito con-
 senso.



[Handwritten signature]

Il concessionario inoltre assume formale e tassati-
 vo impegno di reintegrare all'originario ammontare
 risultante dall'articolo 5 la cauzione ridotta per
 effetto dei suddetti prelevamenti, entro 10 giorni
 dall'ingiunzione che gli sarà notificata dal Capo
 del Compartimento Marittimo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 15

Il concessionario dovrà mettere in esercizio lo
 stabilimento balneare entro la data stabilita dalla
 Ordinanza balneare emanata ogni anno dalla Capitaner-
 ia di Porto di Palermo ed intraprendere quindi
 tempestivamente i lavori necessari.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Qualora tali lavori non apparissero rispondenti al-
 le prescrizioni sulla disciplina dell'attività bal-
 neare emanata dalla Capitaneria di Porto di Palermo,
 l'Amministrazione Marittima dopo opportune solleciti-
 tazioni e di conseguenti provvedimenti contravven-
 zionali potrà dar luogo all'applicazione dell'arti-



AL - "A"

24

colo 47 Cod.Nav.



Prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare, all'inizio di ogni stagione, il concessionario dovrà dimostrare di avere ottenuto la licenza di esercizio dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, prescritta dall'art. 86 del T.U. 18.6.1931, n. 773 sulle leggi di Pubblica Sicurezza e dallo art. 155 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto approvato con R.D. 6 Maggio 1940, n. 635 e inoltre l'autorizzazione sanitaria del Sindaco sentito l'Ufficiale sanitario, prescritta dallo art. 24 del D.P.R. 10 Giugno 1955, n. 854.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


La Società concessionaria si obbliga ad effettuare la pulizia straordinaria fino al mare, all'inizio ed alla fine di ciascuna stagione balneare, del tratto di litorale di Mondello dato in concessione con il presente atto nonchè di tutti i varchi pubblici previsti nella zona dall'ordinanza balneare annuale e del tratto di spiaggia libera dell'ampiezza di mt. 200 ad ovest della citata concessione.

La Società concessionaria si obbliga altresì ad effettuare durante l'intera stagione balneare la manutenzione ordinaria ed il servizio di docce e di pulizia giornaliera di tutte le suddescritte aree fino al mare, rimuovendo le immondizie, le alghe ed



A4. "A"

25



ogni altro materiale di rifiuto.

La Società concessionaria si obbliga ancora a provvedere alla manutenzione ed alla cura del verde esistente su tutta l'area in concessione.

La Società concessionaria infine dovrà provvedere alla vigilanza ed al servizio di salvataggio su tutto il litorale in concessione compresa la spiaggia libera ed i varchi pubblici, durante la stagione balneare in conformità alle specifiche disposizioni emanate a detto fine dalla Capitaneria di Porto di Palermo con l'ordinanza balneare annuale.

Se lo stabilimento è munito di recinzioni normali alla battigia, dovrà essere lasciata libera una fascia di arenile di ml. 5 misurata in riferimento al medio mare estivo, allo scopo di consentire il libero transito del pubblico.

Non sono ammesse recinzioni in filo spinato nè in materiale che impedisca la visuale.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sugli arenili non dovrà essere mai tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, inoltre gli ombrelloni e le attrezzature balneari, anche mobili non possono essere sistemati sulla fascia di arenile destinata al libero transito del pubblico.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the initials 'SE ft']

Gli impianti per uso balneare dovranno essere, oltre che rispondenti a tutte le norme dell'igiene, decorosi e di ragionevoli dimensioni, tali da non deturpare il lungomare e le spiagge con costruzioni ingombranti e antiestetiche, e da lasciare libera al massimo la vista del mare.



Le cabine non dovranno essere disposte in file continue, ma opportunamente intervallate da spazi liberi per ogni piccolo gruppo, qualora le stesse siano in posizione tale da impedire la vista del mare, la recinzione degli stabilimenti verso terra non deve essere in muratura, ma con rete metallica e con altro sistema a giorno.

[Handwritten signature]

All'inizio di ogni stagione balneare i concessionari dovranno curare la revisione e la manutenzione degli impianti (sia in legno che in muratura) con particolare riguardo alla tinteggiatura.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Durante il tempo dei bagni il concessionario dovrà costantemente tenere in prossimità della battigia:

[Handwritten signature]

battelli che dovranno essere condotti da personale in possesso di regolare abilitazione di salvataggio. Nello stabilimento dovranno poi prestare servizio un numero di bagnini muniti del certificato di abilitazione della Società Nazionale Salvamento o della Federazione Italiana Nuoto, come stabili-



ALL. "A"

24

to dall'Ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Palermo.

I battelli dovranno essere adeguatamente attrezzati per il soccorso ai pericolanti e dovranno essere muniti in ogni caso, di due salvagenti anulari ciascuno e di cinture di salvataggi nel numero ritenuto necessario dall'Autorità marittima.

In prossimità del mare ed in altri punti adatti dello stabilimento dovrà essere sempre tenuto un numero di salvagente anulare per ogni fila di cabine muniti di sagola lunga 20 metri, sistemati su appositi supporti ben visibili.

Ai sensi dell'art. 156 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, citato, il concessionario deve organizzare un servizio di pronto soccorso, istituendo un apposito posto attrezzato adeguatamente con idoneo personale e mezzi secondo quanto prescritto nell'ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Palermo.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare con cavi e gavitelli le zone di mare ritenute sicure, secondo quanto disposto dall'Ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Palermo.

Con appositi cartelli dovrà inoltre indicare gli



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AL - "A"

28

eventuali ostacoli fissi non visibili in superficie, le buche, etc.

Art. 16

Il presente atto avrà efficacia dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo ed il concessionario avrà pagato la tassa di concessione governativa nonché le rate maturate del canone stabilito.

All'uopo il comandante del compartimento marittimo notificherà al concessionario l'avvenuta approvazione dell'atto.

Entro quindici giorni dalla notifica il concessionario dovrà versare all'Ufficio del registro competente per territorio l'ammontare delle rate dovute del canone e della tassa di concessione governativa, su conforme ordine d'introito della Capitaneria di porto.

Entro trenta giorni dalla notifica di approvazione dell'atto, il concessionario dovrà presentarsi esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa dovuti.

Art. 17

Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Codice della Naviga-



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AL - "A"

28



zione negli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento di esecuzione di tale codice, articoli riportati solo per comodità di consultazione da parte del concessionario nell'allegato numero T al presente atto.

Il concessionario si obbliga altresì ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di demanio marittimo, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 18

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in PALERMO via FOLENCO N° 11

E richiesto io Ufficiale erogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e intellegibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di 8 (OTTO) fogli e ventotto righe ventidue da persona di mia fiducia.

oltre comprende n. 18 (diciotto) allegati, contras-

[Handwritten signatures and initials]



AL - "A"

30

segnati con le lettere da "A" a "K" richiamati nel contesto dell'atto.

IL CONCESSIONARIO

PER L'ARMATA MARITTIMA

Giuseppe Castellani
Antonio Curcio

IL COMANDANTE
CONTRAMIRAGLIO (CP)
ANTONIO PETRALIA



Antonio Petralia

I TESTimoni

Lorenzo Casarop
Silvano Zefant

L'UFFICIALE ROGANTE



CAPITANO DI FREGATA (CP)
Sergio Fiasia

l

Il suddetto atto è stato approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territoriale e Ambiente n. 707/32 del 18-5-1992, registrato alle Carte dei Conti il 17-8-1992 nel Registro n. 2 Foglio n. 87, come da elispaccio n. 19494 del 13-10-1992 pervenuto il 10-11-92 a questa Capitanea.

L'UFFICIALE ROGANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Sergio Fiasia

VISTO
IL COMANDANTE
CONTRAMIRAGLIO (CP)
ANTONIO PETRALIA





AL - "A"


31

Pagate la tassa di concessione governativa di L. 600.000
 giusta quanto risulta dall'attestazione di versamento n. 156
 del 30-3-93 rilasciata dall'Ufficio Postale di Palermo Succ. 25.
 Pagate la prima e la seconda rata semestrale del canone
 annuo di L. 20.576.000 giusta quanto risulta dalle rice-
 vute di pagamento n. 93005221 del 9-4-1993 rilasciate
 dall'Ufficio Registro - Bollo e Demanio di Palermo.

L'UFFICIALE ROGANTE
 CAPITANO DI FREGATA (CP)
Sergio Fresta

S. F.
N. 454

VISTO: IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO



IL COMANDANTE
 CONTRAMIRANTE (CP)
Antonio PETRALIA

La

